

(N. 829)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1954 (V. Stampato N. 1165)*

d'iniziativa del Deputato MARENGHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125,
sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle parole « diciotto mesi ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, dopo le parole: « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le parole: « dal Ministero dell'industria e del commercio ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI